



COMUNE DI PREGANZIOL

PROVINCIA DI TREVISO

Piazza Gabbin n. 1 - CAP 31022 - Tel. 0422/632380 - Fax 0422/632274- C.F. 80010170266 - P.I. 01190200269

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI

Approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 60 del 30.12.2015

INDICE

Parte I Disposizioni Comuni

Art. 1	Oggetto, finalità e fonti
Art. 2	Acquisti verdi
Art. 3	Forme delle procedure in economia
Art. 4	Responsabile del Procedimento
Art. 5	Notifiche e corrispondenza

Parte II Lavori, Forniture e Servizi acquisibili in economia

Art. 6	Limiti di applicazione per valore e modalità di affidamento
Art. 7	Limiti per tipologia di forniture di beni e servizi
Art. 8	Limiti per tipologia di lavori
Art. 9	Tipologie relative ai beni culturali

Parte III Procedimento

Art. 10	Determinazione a contrarre
Art. 11	Procedura per lavori, servizi e forniture in cottimo fiduciario
Art. 12	Scelta del contraente
Art. 13	Stipula del contratto
Art. 14	Garanzie
Art. 15	Pagamenti e procedure contabili
Art. 16	Varianti
Art. 17	Lavori e Servizi in amministrazione diretta o con sistema misto

Parte IV Disposizioni Speciali per Servizi Tecnici

Art. 18	Definizione dei servizi tecnici
Art. 19	Albo professionisti ed indagine di Mercato per affidamento dei servizi tecnici
Art. 20	Procedura di affidamento in economia e limiti economici
Art. 21	Garanzie richieste per i progettisti

Parte V Disposizioni Speciali per i Servizi Legali

Art. 22	Definizioni
Art. 23	Presupposti e atti per il conferimento degli incarichi
Art. 24	Requisiti per il conferimento degli incarichi legali
Art. 25	Criteri generali per l'affidamento dell'incarico
Art. 26	Istituzione ed iscrizione nell'elenco dei professionisti
Art. 27	Individuazione del professionista
Art. 28	Individuazione del professionista senza procedura comparativa
Art. 29	Provvedimenti per il conferimento degli incarichi
Art. 30	Esecuzione della prestazione
Art. 31	Formalizzazione dell'incarico

Parte VI Norme Finali

Art. 32	Revoca del Disciplinare d'incarico
Art. 33	Rispetto del codice disciplinare
Art. 34	Rispetto del Patto di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa
Art. 35	Rinvio
Art. 36	Entrata in vigore

Parte I
Disposizioni comuni

Art. 1 OGGETTO, FINALITÀ E FONTI

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia.
2. Il presente regolamento disciplina il sistema semplificato "in economia" di procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in attuazione dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e, s.m.i.(codice dei contratti pubblici) e del D.P.R. 207/2010 (regolamento di esecuzione del codice), nel rispetto del diritto comunitario e statale per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente.
3. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso, sempre opportunamente motivato, in relazione all'oggetto per tipologie di lavori, servizi e forniture ed in relazione ai limiti di importo delle voci di spesa, così come indicato nel presente regolamento. Oltre tali limiti di importo e per tipologie diverse da quelle indicate si utilizzano le procedure ordinarie.
4. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si fa riferimento all'articolo 3, commi 8, 9 e 10 del Codice dei Contratti: "I «lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichino una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II".
5. Per i contratti definiti misti aventi per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture, si applica la disciplina prevista dall'articolo 14 del Codice dei Contratti.
6. Il ricorso agli interventi in economia deve rispondere ai criteri di programmazione, economicità, efficacia, tempestività, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
7. L'affidamento dei lavori, servizi e forniture di beni deve essere sempre preceduta dall'adozione della determina a contrarre, a norma dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e, s.m.i. (Testo Unico Enti Locali), nella quale dovranno essere indicati i riferimenti di convenienza nel caso di preferenza, da parte del Responsabile, delle acquisizioni in economia rispetto ad eventuali convenzioni Consip.
8. Nessuna acquisizione di forniture, servizi ed esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere le procedure ad evidenza pubblica per consentire l'applicazione della disciplina delle acquisizioni in economia, definita dal presente regolamento.
9. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono al netto dell'I.V.A.

Art. 2 ACQUISTI VERDI (Green Public Procurement)

1. L'esecuzione dei lavori e l'acquisizione di beni e servizi avviene nel rispetto del principio di sostenibilità ambientale.
2. Per sostenibilità ambientale deve intendersi l'approvvigionamento di beni e servizi o la realizzazione di opere che riducono l'impatto sull'ambiente in termini di consumi, produzione di rifiuti, emissione nocive.
3. L'individuazione dei criteri ecologici per l'esecuzione e l'acquisizione di beni e servizi dovrà riferirsi alle caratteristiche del prodotto/servizio in oggetto lungo tutto il suo ciclo di vita.
4. Per la definizione dei criteri di cui al comma precedente il Responsabile del procedimento conduce un'analisi dettagliata sul tipo di prodotto o servizio oggetto dello specifico appalto.
5. E' altresì consentito il ricorso alle informazioni desunte dalla normativa esistente, anche comunitaria, in particolare alle disposizioni che stabiliscono i requisiti per il conseguimento delle etichette ecologiche (Ecolabel) o della certificazione di qualità (Emas ed equipollenti).

Art. 3 FORME DELLE PROCEDURE IN ECONOMIA

1. L'esecuzione degli interventi in economia per lavori, servizi e forniture può avvenire:
 - in amministrazione diretta;
 - per cottimo fiduciario;
 - col sistema misto, cioè parte in amministrazione diretta e parte per cottimo fiduciario.
2. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori, servizi e forniture di beni per i quali non occorre l'intervento di persone o imprese esterne in quanto effettuati con materiali e mezzi di proprietà del Comune o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione.

3. Sono eseguiti mediante cottimo fiduciario i lavori, servizi e forniture quando si rende opportuno l'affidamento a persone o imprese esterne.

4. Il Comune è tenuto ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro stipulate da Consip, nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. ovvero utilizzare i parametri di prezzo qualità delle convenzioni medesime, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse.

5. Il Comune, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, è tenuto a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica amministrazione nel rispetto dell'articolo 1, comma 450 della legge 296/2006 (ricorso al mercato telematico MEPA) ovvero ad altri Mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 e s.m.i.

Unica eccezione all'obbligo incondizionato di acquisiti di beni e servizi sotto – soglia mediante strumenti elettronici, è rappresentata dall'ipotesi di non reperibilità ovvero inidoneità dei beni o servizi rispetto alle necessità dell'amministrazione, e ciò previa istruttoria e adeguata motivazione di tale evenienza nella determina a contrarre. La mancanza delle qualità essenziali deve essere dichiarata e motivata dal Responsabile del Settore/Servizio destinatario della fornitura.

L'eventuale esistenza sul mercato libero di condizioni contrattuali più favorevoli e la parziale difformità del bene presente sul MEPA non possono giustificare il ricorso allo stesso mercato libero in quanto il MEPA offre la possibilità, attraverso lo strumento della richiesta di offerta (RDO), di negoziare prezzi e condizioni migliorative o specificare caratteristiche maggiormente dettagliate dei beni e servizi oggetto della fornitura.

Nel caso in cui i beni/servizi oggetto di acquisto siano disponibili sul MEPA, l'acquisto deve essere fatto obbligatoriamente utilizzando gli strumenti di acquisto che tale Mercato Elettronico mette a disposizione, ossia Ordini di Acquisto (ODA) e Richiesta di Offerta (RDO).

6. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a. e MEPA sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità erariale.

Art. 4 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante acquisto in economia, ai sensi dell'art.125 del codice dei contratti, Il Responsabile di Settore nomina, ai sensi della L. n.241/1990, un Responsabile del Procedimento che deve svolgere tutti i compiti relativi alla procedura di affidamento previste dal codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006 e D.P.R. n. 207/2010) che non siano attribuiti specificatamente ad altri organi o soggetti.

2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento, in particolare redige gli atti per affidare il cottimo fiduciario, garantisce gli adempimenti in materia di certificazione antimafia, acquisisce il verbale di collaudo del bene o l'attestazione di regolare esecuzione del servizio, qualora necessari, nonché provvede ad attuare tutto quanto necessario per completare la procedura di acquisto.

3. Qualora il Responsabile del Procedimento non sia nominato, ogni compito e responsabilità resta in carico al Responsabile di Settore afferente il procedimento di acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia.

4. Per i lavori e i servizi attinenti l'ingegneria e all'architettura, il Responsabile del Procedimento deve essere un Tecnico e dipendente di ruolo.

5. Il responsabile del Procedimento svolge le funzioni e i compiti di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 207/2010.

6. Sono di competenza del Responsabile di Settore gli atti di impegno di spesa, di liquidazione e la stipula dei contratti di cottimo in forma privata nonché lo scambio di lettera commerciale avente funzioni contrattuali.

Art. 5 NOTIFICHE E CORRISPONDENZA

1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Amministrazione, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali sono effettuate tramite posta elettronica certificata ovvero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all'impresa nel domicilio indicato nel contratto.

Parte II

Lavori, Forniture e Servizi acquisibili in economia

Art. 6 LIMITI DI APPLICAZIONE PER VALORE E MODALITA' DI AFFIDAMENTO

1. Come previsto dall'articolo 125 del Codice dei Contratti, l'affidamento in economia è ammesso: per le forniture o servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00.= ed inferiore ad € 207.000,00.=, e per i lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00.= e fino a € 200.000,00.=, l'affidamento avviene in cottimo fiduciario nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati con le modalità previste dal successivo art. 10, c.3 lett. a),b) e c).

Qualora un intervento da affidare in cottimo fiduciario si componga di lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina prevista per la prestazione prevalente. Salve eventuali situazioni peculiari, la prevalenza della prestazione è determinata con riferimento al costo della stessa rispetto al costo complessivo dell'intervento.

2. Per i lavori, servizi e forniture **per importi inferiore ad € 40.000,00.** è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile di Settore, previa la verifica della congruità dell'offerta economica in relazione al lavoro, servizio/fornitura richiesti, in applicazione dei principi comunitari e in attuazione del Piano Anticorruzione.

Pertanto, in tale eventualità, anche se non è necessario consultare almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagine di mercato ovvero tramite elenchi, deve essere comunque garantita la qualità e l'economicità della prestazione nonché la par-condicio e non discriminazione fra i concorrenti, dandone sempre espressamente atto nell'atto di affidamento.

Per le prestazioni in economia si può trattare direttamente con un unico interlocutore qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, servizio o fornitura, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti.

prestazioni qualificate urgenti

Per le prestazioni di lavori, servizi e forniture per i quali venga determinata la necessità di provvedere d'urgenza, è ammesso il ricorso alla procedura in economia, ex art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e, ss.mm.ii., in base alle disposizioni del presente Regolamento, prevedendo così un caso extra-ordinario non contemplato dai successivi articoli 7 e 8 del presente Regolamento.

L'urgenza non può derivare da mancanza di programmazione o da inerzia del Settore interessato, ma deve derivare da circostanze imprevedute ed imprevedibili e deve avere un fondamento tecnico e non di mera opportunità amministrativa. Nel caso eccezionale in cui sia determinata la necessità di provvedere d'urgenza è ammessa l'esecuzione delle prestazioni in economia, ovvero secondo la disciplina dell'art. 125 commi 8, 12, 13 e 14 del D.Lgs. 163/2006 e, ss.mm.ii.

E' necessaria la formalizzazione di provvedere d'urgenza mediante la redazione di un apposito verbale che deve indicare: a) i motivi dello stato d'urgenza; b) le cause che hanno provocato tale stato d'urgenza e c) le prestazioni necessarie per rimuoverlo. Il suddetto verbale, redatto dal RUP o da un tecnico incaricato dovrà essere approvato con apposita determina d'impegno di spesa.

prestazioni qualificate di somma urgenza

Le prestazioni che rientrano in tale qualificazione, sono caratterizzate da situazioni di estrema eccezionalità, cioè circostanze, connesse ad esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, che non consentono alcun indugio, tali da implicare l'immediata esecuzione delle prestazioni senza tempi di attesa o di inerzia (es.: calamità naturali, terremoti, alluvioni ecc.).

In tali circostanze che non consentono alcun indugio, il RUP o il tecnico che si reca per primo sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal RUP o dal tecnico, da questi incaricato, Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede alla determinazione dei prezzi in contraddittorio secondo quanto previsto dalla normativa di settore.

Il RUP o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Dirigente del Settore competente che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non venga approvato, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati. L'ordinazione dei lavori di somma urgenza deve essere regolarizzato entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000.

3. Nelle ipotesi di prestazioni, ex art. 125 del D. Lgs. 163/2006, di lavori, servizi e forniture per importi inferiore ad € 40.000,00.= nonché per le forniture o servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00.= ed inferiore ad € 207.000,00.=, e per i lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00.= e fino a € 200.000,00.=, il Responsabile del procedimento dovrà dare adeguata motivazione nella determina a contrarre, in ogni caso l'affidamento deve avvenire a favore di un operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del Codice dei Contratti e nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione, non discriminazione e della par condicio.

4. Gli importi monetari si intendono al netto dell'I.V.A. e degli oneri previdenziali. Eventuali costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei Contratti, concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

5. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia. Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatori dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici riportati nel provvedimento del Responsabile competente. In particolare rientrano in tale fattispecie lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili, nel caso in cui si debba ricorrere ad esecuzione in economia a seguito di risoluzione di contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 125, comma 6, lettera f), e comma 10, lett. a), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
6. Il limite degli importi è automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa comunitaria con il meccanismo previsto dall'articolo 248 del Codice dei Contratti.
7. Ai suddetti operatori economici è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti (requisiti generali) e, se del caso, i requisiti di cui agli articoli 39 (requisiti di idoneità professionale), 40 (qualificazione per eseguire lavori pubblici) 41 (capacità economica e finanziaria) e 42 (capacità tecnica e professionale).
8. I requisiti richiesti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.
9. Per gli operatori stabiliti in Stati e Paesi diversi dall'Italia si applicano le disposizioni dell'articolo 47 del Codice dei Contratti.
10. Sulla base di avvisi pubblicati sul proprio sito, il Comune può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali può individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di acquisto in economia, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisizione in economia. Gli elenchi di operatori economici sono aggiornati almeno con periodicità annuale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del primo avviso, attraverso apposito ulteriore avviso predisposto dal Responsabile competente di Settore.

Art. 7 LIMITI PER TIPOLOGIA DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI

1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 125, comma 10 del Codice dei Contratti, vengono di seguito elencate le forniture di beni e servizi che possono essere eseguite in economia:

- a) fornitura di qualsiasi natura per le quali siano state esperite infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e la procedura negoziata e non possa esserne differita l'acquisizione;
- b) fornitura di beni mobili, arredi (come tende, soprammobili, apparecchi di illuminazione e similari), utensili, macchine d'ufficio, apparecchiature informatiche ed elettroniche, accessori e parti di ricambio;
- c) fornitura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- d) fornitura di materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- e) fornitura di materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- f) fornitura di prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
- g) fornitura di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ed aziendale per i dipendenti;
- h) fornitura di cassette di pronto soccorso o altro materiale sanitario occorrente per la sicurezza aziendale;
- i) fornitura di beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
- j) fornitura di beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- k) fornitura di combustibile per il riscaldamento di immobili;
- l) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- m) fornitura di materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- n) fornitura di materiale igienico-sanitario;
- o) fornitura di attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, giochi;
- p) fornitura di sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;

- q) fornitura di bandiere, corone d'alloro, omaggi floreali, coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- r) fornitura di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- s) fornitura di beni per analisi ed interventi provvisori per mobilità e traffico;
- t) fornitura di generi di conforto in caso di calamità naturali e/o gravi emergenze;
- u) fornitura di carburante per auto e motoveicoli in dotazione;
- v) fornitura di beni necessari all'espletamento di corsi e concorsi, per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali educative, ludico/ricreative e scientifiche;
- w) fornitura di materiale elettrico, luminarie e segnaletica stradale;
- x) fornitura di telefonia fissa e mobile;
- y) k) fornitura di carta, stampati e modulistica per l'attività degli uffici;
- z) servizi di manutenzione, riparazione e noleggio di attrezzature, mezzi e impianti, compresa la manutenzione di aree verdi e parchi giochi;
- aa) servizi di riparazione, manutenzione e noleggio di: personal computer, attrezzatura informatica, reti per trasmissione dati, attrezzature d'ufficio, apparecchiature per telecomunicazioni ed impianti audiovisivi, macchine per ufficio, calcolatori e macchine per contabilità;
- bb) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria;
- cc) servizi postali per via terrestre, aerea ed elettronica;
- dd) servizi di telecomunicazione;
- ee) servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- ff) servizi di manutenzione autoparco;
- gg) servizi di monitoraggio ambientale;
- hh) servizi di manutenzione verde pubblico;
- ii) servizi di manutenzione alberature stradali;
- jj) servizi di accertamento stabilità alberi;
- kk) servizi di trattamento fitosanitari;
- ll) servizi di disinfestazione e derattizzazione suolo pubblico; fitosanitari;
- mm) servizi di disinfestazione e derattizzazione suolo pubblico;
- nn) servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- oo) servizi assicurativi, bancari e finanziari compresa l'attività di brokeraggio;
- pp) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari compresa la derattizzazione e disinfestazione;
- qq) servizi di editoria e di stampa, comunicazione e informazione, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- rr) servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza degli immobili;
- ss) servizi alberghieri per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- tt) servizi di ristorazione, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- uu) servizi di collocamento e reperimento di personale;
- vv) servizi relativi all'istruzione, compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- ww) servizi socio-assistenziali e culturali;
- xx) servizi ricreativi, culturali e sportivi, compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
- yy) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia;
- zz) servizi di facchinaggio, imballaggio e trasloco;
- aaa) servizi di manutenzione e riparazione del patrimonio (es.: impianti elettrici, di pubblica illuminazione, idrici, di riscaldamento e semaforici);

- bbb) servizi per sgombero neve;
 - ccc) manutenzione ed integrazione segnaletica stradale ed interventi indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere al trasporto terrestre;
 - ddd) manutenzione, acquisto e noleggio di materiali, strumenti ed attrezzature destinate al primo soccorso, alla protezione civile;
 - eee) servizi di manutenzione strade;
 - fff) servizi di riscossione ed accertamento di entrate tributarie e patrimoniali;
 - ggg) servizi per noleggio e manutenzione di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da microfilmatura e apparecchi fotoriproduttori;
 - hhh) servizi di gestione, assistenza, aggiornamento in materia contabile, fiscale, tributaria e previdenziale;
 - iii) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
 - jjj) servizi tecnici di cui all'articolo 19 e successivi del presente regolamento;
 - kkk) servizi legali di cui all'articolo 23 e successivi del presente regolamento;
- lll) servizio fornitura buoni pasto per il personale dipendente;
- mmm) servizi funebri per persone indigenti e non;
- nnn) servizi diversi in occasione di solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie e di rappresentanza, mostre, servizi elettorali e di protezione civile;
- ooo) servizi di rilegatura di libri e pubblicazioni di vario genere;
- ppp) ogni altro servizio pur non ricompreso nelle lettere precedenti ma ad essi assimilabili.

2. L'acquisizione in economia di forniture e servizi è, inoltre, consentita, indipendentemente dall'oggetto del servizio e della fornitura, ai sensi dell'art. 125, comma 10 del D. lgs. 163/2006 e, s.m.i., nei seguenti casi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare la prestazione di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi e forniture a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale

Art. 8 LIMITI PER TIPOLOGIA DI LAVORI

1. A maggiore specificazione delle categorie generali elencate all'articolo 125, comma 6, del Codice dei Contratti, con riguardo alle specifiche competenze del Comune, sono individuate le seguenti tipologie di lavori eseguibili in economia:

- a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori, soprattutto per garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica (come, a titolo esemplificativo, le prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate; riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali; lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione);
- b) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti e in ogni altro ambito di competenza;
- c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
- d) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
- e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- f) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco e asfalto, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;

- g) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali patrimoniali e demaniali, dei beni in uso al Comune o presi in locazione;
 - h) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
 - i) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
 - j) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze;
 - k) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con aziende o enti gestori;
 - l) interventi di adeguamento provvisorio degli immobili per renderli idonei alla realizzazione di spettacoli, manifestazioni, ecc.;
 - m) realizzazione di manufatti ed infrastrutture per esigenze di protezione civile;
 - n) lavori propedeutici al disinquinamento e disinfestazione delle aree e delle infrastrutture;
 - o) manutenzione, ordinaria o straordinaria, di opere o impianti.
2. L'eventuale modifica della nomenclatura CPC/CPV prevista dalla normativa vigente, relativa alle suddette tipologie di lavori, comporta l'adeguamento automatico della stessa.

Art. 9 TIPOLOGIE RELATIVE AI BENI CULTURALI

E' consentito l'affidamento, con il sistema di cottimo fiduciario, di lavori relativi ai beni mobili ed immobili, concernenti interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate dei beni del patrimonio culturale, nonché nei casi di cui all'art. 204, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 e, ss.mm.ii..

Parte III

Procedimento

Art. 10 DETERMINAZIONE A CONTRARRE

1. Il Comune manifesta la propria volontà di stipulare un contratto col sistema semplificato in economia tramite amministrazione diretta o cottimo fiduciario attraverso la determinazione a contrarre, che per motivi di celerità, a discrezione del Responsabile del Settore, potrà essere incorporata nella determina di affidamento.
2. La determinazione, anche in base all'articolo 192 del testo unico dell'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267, indica:
 - a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto;
 - c) la forma del contratto;
 - d) le clausole ritenute essenziali;
 - e) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta;
 - f) il valore economico presunto;
 - g) i fondi con cui far fronte alla spesa;
 - h) CIG/CUP.
3. L'atto indica altresì la presenza o meno di rischi da interferenze, nel caso in cui ci siano contatti fra organizzazioni di lavoro diverse in grado di generare pericoli produttivi di rischi per i lavoratori. In caso affermativo, da parte del Comune dovrà essere predisposto il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) reso obbligatorio dall'articolo 26 del testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro approvato con decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 11 PROCEDURA PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN COTTIMO FIDUCIARIO

1. Il cottimo fiduciario, **previsto per importi da € 40.000,00.= e fino alle soglie comunitarie**, ha natura di procedura negoziata.
2. L'acquisizione di lavori, forniture e servizi mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e nel rispetto dei principi generali di imparzialità, correttezza, logicità, coerenza della motivazione ecc.. Qualora il servizio o la fornitura sia disponibile sul MEPA si procederà ad invitare, mediante una RDO, almeno cinque operatori economici scelti tra quelli accreditati per il bando di riferimento.
3. L'ingresso dei concorrenti nella procedura di cottimo, fuori dal MEPA, avviene attraverso la previa consultazione, da parte del Responsabile di Settore, di almeno cinque operatori economici, a seconda della fattispecie, se sussistano in tale numero soggetti idonei, scelti sulla base di: a) indagine di mercato mediante gara esplorativa, oppure b) mediante la consultazione di elenchi di operatori economici predisposti dalla Stazione Appaltante, oppure c) mediante consultazione di elenchi telefonici o commerciali, motori di ricerca su internet e di ogni altro mezzo idoneo allo scopo.

Elenchi di operatori economici predisposti dalla Stazione Appaltante

Nei suddetti elenchi, da cui attingere gli operatori economici da consultare in sede di cottimo fiduciario, tenuti dalla Stazione Appaltante, possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, secondo le modalità di cui all'art. 125 comma 12 del D. Lgs. 163/2006 e, ss.mm.ii..

E' necessario che alla formazione dell'elenco sia data adeguata pubblicità, sul sito web del Comune, precisando che la Stazione Appaltante potrà attingere dallo stesso per la selezione degli operatori economici da invitare per le procedure di cottimo fiduciario, garantendo la rotazione degli stessi.

Indagine di mercato mediante gara esplorativa

L'indagine di mercato rappresenta una procedura meramente esplorativa di carattere **non negoziale** con la quale si mira a conoscere l'assetto del mercato, cioè i possibili potenziali offerenti, senza alcun vincolo, per la Stazione Appaltante, in ordine alla scelta finale.

Tale accertamento può avvenire anche mediante un avviso pubblico, sul sito del Comune, per un periodo non inferiore a 10 giorni, che deve contenere tutti gli elementi dell'appalto de quo e cioè:

- a) il lavoro, servizio o fornitura richiesti;
- b) luogo di svolgimento del lavoro, servizio o fornitura;
- c) durata dello stesso;
- d) valore max del lavoro, servizio o fornitura;
- e) requisiti per la presentazione della manifestazione d'interesse;
- f) modalità per la presentazione della manifestazione d'interesse;
- g) termine per la presentazione della manifestazione d'interesse;
- h) cause di esclusione;
- i) pubblicità;
- j) il criterio del sorteggio pubblico inerente la limitazione dei partecipanti alla gara, in mancanza dovranno essere invitati alla gara tutti gli operatori economici, ritenuti idonei, che abbiano fatto pervenire all'amministrazione la propria manifestazione d'interesse

Espletata la fase dell'avviso pubblico si procede alla procedura di gara ufficiosa, affinché possa essere individuato il miglior contraente, mediante lettera - invito che deve riportare:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, al netto dell'IVA, comprensivo degli eventuali oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;
- b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché se del caso, le garanzie d'uso;
- c) le modalità di presentazione delle offerte, il relativo termine di presentazione nonché il periodo, in giorni, di validità delle offerte stesse;
- d) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura della prestazione;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto e della sottoscrizione del contratto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice dei Contratti e dal Regolamento di Attuazione;
- l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
- m) l'indicazione dei termini di pagamento;
- n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- o) Codice identificativo della gara (CIG) rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC ex AVCP) e Codice Unico di Progetto (CUP), nei casi previsti dalla legge;
- p) indicazione in ordine al pagamento del contributo all'ANAC, istituito dall'art. 1 sulla base degli importi definiti dalla medesima AVCP;
- q) indicazione relative al DUVRI e ai relativi costi della sicurezza non soggetti a ribasso, ovvero la dichiarazione che trattasi di lavori, fornitura o servizio privi di rischi interferenziali;
- r) in caso di lavori, indicazioni relativi al Piano di sicurezza e di Coordinamento (PSC) ed ai relativi costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, ovvero la dichiarazione che trattasi di esecuzione dei lavori per i quali non necessita il PSC.

4. La lettera - invito, comprensiva della bozza del contratto di cottimo e del capitolato tecnico (redatto qualora per la natura e la complessità dell'appalto, il RUP lo ritenga necessario), è inoltrata a tutti gli operatori economici invitati in base alla normativa vigente.

5. In caso di elevata fungibilità dell'oggetto della procedura, come per la fornitura di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi, ecc., la lettera - invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del Comune, per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili.

6. Quando è possibile, il Responsabile del procedimento redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera - invito.

Art. 12 SCELTA DEL CONTRAENTE

1. Ai sensi del comma 14 dell'art. 125 del d. Lgs. 163/2006 e, s.m.i., i procedimenti di acquisizione di prestazione in economia sono disciplinati nel rispetto dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dallo stesso D. Lgs. 163/2006.

2. La Stazione Appaltante nell'espletamento delle procedure deve tener presente i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minor impatto sull'ambiente.

Art. 13 STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il contratto deve essere sottoscritto dall'affidatario a richiesta del Comune.

2. Per i lavori, servizi e forniture, il contratto di **importo compreso tra € 40.000,00.= e fino alle soglie comunitarie**, è stipulato mediante atto pubblico amministrativo in modalità elettronica in base a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

3. Il contratto di **importo inferiore a € 40.000,00.=** può essere stipulato attraverso scrittura privata in modalità elettronica ma può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui il Comune dispone l'ordinazione di beni o di servizi.

4. Per importi minimi, a discrezione del Responsabile di Settore, può anche essere disposta determina di affidamento con valore negoziale oltre che dispositivo. In tal caso la determinazione dovrà contenere tra l'altro: 1- il fine del conferimento della prestazione; 2- la durata; 3- la liquidazione del compenso; 4- penalità; 5- il foro competente; 6- riferimento al codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Preganziol; 7- il rispetto del patto d'integrità; 8- attuazione dell'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001. La stessa dovrà essere controfirmata dal soggetto affidatario.

5. A seguito dell'attivazione di gara informale mediante procedura negoziata, in caso d'urgenza, è possibile procedere dopo l'aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto, alla consegna anticipata del lavoro, alla fornitura o all'esecuzione del servizio. Resta comunque salva la disciplina di cui all'articolo 11, commi 9 e 10, 10 bis e 10 ter del Codice dei Contratti D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con il divieto di stipulare il contratto prima di trentacinque giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e con la sospensione della stipula in caso di ricorso, fatto salvo la stipula del contratto a seguito di procedura mediante MEPA.

6. Tutti i contratti, stipulati mediante scrittura privata con modalità elettronica, devono, al momento della sottoscrizione, acquisire il numero di atti privati, rilasciato dall'ufficio contratti. La copia analogica dell'atto originale dovrà essere depositato presso l'ufficio contratti.

Art. 14 GARANZIE

1. Per i lavori, servizi e forniture in economia **il cui importo non supera € 40.000,00.=**, il Responsabile di Settore, nel caso lo ritenga opportuno, in relazione alla tipologia della prestazione, può disporre che gli operatori economici partecipanti alla gara informale prestino cauzione provvisoria e definitiva ai sensi degli artt. 75 e 113 del D. Lgs. 163/2006 e, s.m.i. In mancanza di tale esplicita previsione da parte del Responsabile di Settore si ritiene che, gli operatori economici, partecipanti alle gare informali di cui al periodo precedente, non siano tenuti alla prestazione delle cauzioni di cui agli artt. 75 e 113 del D. Lgs. 163/2006.

2. I soggetti invitati alle gare informali per l'affidamento del cottimo fiduciario per **importi compresi tra i € 40.000,00.= e fino alle soglie comunitarie** sono tenuti a prestare cauzione provvisoria e cauzione definitiva ai sensi degli articoli 75 e 113 del Codice dei Contratti nonché eventuale polizza assicurativa specifica contro i rischi di esecuzione e con garanzia di responsabilità civile per danni a cose e a persone.

Art. 15 PAGAMENTI E PROCEDURE CONTABILI

1. I pagamenti relativi agli affidamenti di lavori, servizi e forniture in economia sono disposti nei termini di contratto, non oltre 30 giorni, previo accertamento della rispondenza allo stesso della prestazione, effettuata dal direttore dell'esecuzione/Responsabile del procedimento. Le parti possono pattuire in modo espresso e per iscritto un termine di pagamento superiore a quello sopra indicato, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Il capitolato d'appalto o la lettera - invito e di conseguenza l'atto contrattuale dovranno riportare le modalità di pagamento.

2. Il certificato di regolare esecuzione/la verifica di conformità può essere sostituito da un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dei lavori/esecuzione e confermata dal Responsabile del procedimento anche mediante l'apposizione dell'attestazione stessa sul documento fiscale.

3. Il Responsabile di Settore disporrà la determinazione di liquidazione previa verifica degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia (Durc, Tracciabilità dei flussi finanziari, Trasparenza).

Art. 16 VARIANTI

1. Nei contratti relativi a servizi e forniture, ovvero nei contratti misti che comprendono anche servizi o forniture, sono consentite varianti in corso di esecuzione del contratto.

2. Sono ammesse variazioni ai contratti nei seguenti casi (art. 311 comma 2 e 3 del DPR 207/2010):

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute ed imprevedibili accertate dal Responsabile del Procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumenti di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- d) sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto.

3. Per i punti a-b-c, di cui al comma precedente, il Responsabile del Procedimento può chiedere all'appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, che l'esecutore è tenuto ad eseguire agli stessi patti, prezzi e condizioni senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo per le nuove prestazioni.

4. Per il punto d), l'importo in aumento o in diminuzione non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione.

5. Le varianti, nel caso di lavori, sono disposte nel rispetto dell'art. 132 del d. Lgs. 163/2006.

Art. 17 LAVORI E SERVIZI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA O CON SISTEMA MISTO

1. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio della Stazione Appaltante, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del Procedimento.

2. Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, i lavori ed i servizi individuati tra le tipologie previste dal presente regolamento, sono direttamente gestiti dal Responsabile Unico del Procedimento il quale dispone l'acquisto dei materiali ed il noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento, seguendo le modalità procedurali previste nel presente regolamento.

3. Ai sensi dell'art. 125, c. 5, del D. Lgs. 163/2006, i lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore ad € 50.000,00.=.

4. Si può procedere con il sistema dei lavori in economia in forma mista quando per motivi tecnici si rende necessaria l'esecuzione dei lavori parte in amministrazione diretta e parte in affidamento in cottimo, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Parte IV

Disposizioni Speciali per Servizi Tecnici

Art. 18 DEFINIZIONE DEI SERVIZI TECNICI

1. Ai fini del presente titolo per servizi tecnici si intendono le prestazioni di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice dei Contratti e all'art. 252 del relativo Regolamento di attuazione, quali gli incarichi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo e le connesse attività tecnico-amministrative, ivi compresi gli incarichi di validazione dei progetti e le attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento.

2. Sono altresì considerati servizi tecnici quelli di seguito elencati:

- a) i servizi di architettura ed ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice dei Contratti, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice dei Contratti;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice dei Contratti;
- c) le attività di supporto al Responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice dei Contratti;
- d) le prestazioni tecniche connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, collaudi statici e tecnico-amministrativi, rilievi, frazionamenti, accatastamenti, perizie di stima, piani particellari di esproprio, ecc.);

e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice dei Contratti, numero di riferimento CPC 867 e i servizi affini di consulenza scientifica e tecnica quali: *valutazioni di incidenza ambientale, indagini idrogeologiche e/o di compatibilità ambientale, redazione e/o supporto agli atti di pianificazione urbanistica e territoriale, rilievi e tracciamenti topografici*;

f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

Art. 19 ALBO PROFESSIONISTI ED INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI .=-

1. Le prestazioni relative ai servizi tecnici sono di norma effettuate dal personale tecnico delle amministrazioni.

2. Nei casi di motivata necessità, per i servizi di cui all'art. 18 del presente regolamento, l'ente può ricorrere a qualificati soggetti esterni, nel rispetto dei principi generali di imparzialità, economicità, efficienza, pubblicità, trasparenza, buon andamento della pubblica amministrazione e pari opportunità, e qualora sussistono i seguenti presupposti:

- ❖ L'**oggetto** della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- ❖ **Impossibilità oggettiva**, inesistenza, all'interno dell'organizzazione dell'ente della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione;
- ❖ la **prestazione** deve essere di natura temporanea (dal conferimento del mandato del sindaco all'emanazione della sentenza del giudice adito) ed altamente qualificata;
- ❖ indicazione della **durata (determinata o determinabile), luogo, oggetto e compenso** dell'incarico. In particolare, il compenso deve essere proporzionato all'attività svolta ed all'utilità conseguita dall'Amministrazione.

Il Responsabile del procedimento procederà all'acquisizione delle candidature mediante indagine di mercato finalizzata al singolo affidamento o mediante la formazione di un elenco di professionisti.

Le suddette candidature non pongono in essere alcuna procedura selettiva, concorsuale, paraconcorsuale, né parimenti prevedono alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma hanno la sola funzione di banca dati da cui attingere al fine di consultare i soggetti qualificati, in relazione alle prestazioni da affidare, da invitare alle procedure per l'affidamento di servizi tecnici. L'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Preganziol, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all'eventuale conferimento. Deve comunque essere assicurato il rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento e trasparenza.

3. Possono inviare domanda di iscrizione per "l'elenco dei professionisti" o di candidatura mediante indagine di mercato, finalizzata al singolo affidamento, i soggetti di cui all'articolo 90 comma 1 lettere d), e), f), f/bis, g) e h) del Codice dei contratti pubblici, debitamente abilitati e nei limiti della propria competenza professionale, nonché in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del medesimo Codice e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui agli artt. 41 e 42 dello stesso Codice.

La tenuta del suddetto Elenco è disciplinata dall'art. 125 c. 12 del D. Lgs. 163/2006 e, ss.mm.ii..

4. I requisiti inerenti alle società di ingegneria, alle società di professionisti ed ai consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria sono disciplinati agli artt. 254-255 e 256 del Regolamento di attuazione del Codice sopra richiamato.

Art. 20 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E LIMITI ECONOMICI

1. **Per gli incarichi di importo inferiore ad € 40.000,00.=**, il Responsabile del Settore può procedere mediante affidamento diretto, nel rispetto del principio di rotazione, parità di trattamento, trasparenza, efficacia, economicità ed efficienza.

2. Se l'importo della prestazione risulta **pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro**, l'affidamento del servizio avviene nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, ai sensi dell'articolo 91, comma 2 del codice dei contratti.

3. Gli affidamenti per **importi pari o superiore a € 100.000,00.=** sono disciplinati dalla parte II, titolol e titolo II del Codice dei Contratti.

4. L'avvio della procedura per il conferimento di ogni incarico esterno deve essere preceduta da un accertamento reale, sull'assenza di professionalità interna all'Ente, che siano in grado di adempiere l'incarico. A tal fine, il Responsabile del Settore che intende conferire l'incarico dovrà accertarsi della carenza di professionalità relative nell'organico del proprio Ente.

Nella determinazione a contrarre e/o la determinazione di affidamento, il Responsabile del Settore oltre a dare atto della sussistenza dei sopra citati presupposti obbligatori per il ricorso a professionalità esterne, nonché del rispetto di specifiche norme di legge al momento in vigore, deve precisare:

- a) generalità dell'affidatario,
- b) l'oggetto della prestazione e la sua corrispondenza alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune ed agli obiettivi e progetti specifici e determinati;
- c) l'iter logico-procedimentale che ha portato all'individuazione del soggetto incaricato;
- d) l'accertata impossibilità oggettiva ad utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente;
- e) la natura temporanea e l'alta qualificazione della prestazione;
- f) la durata, il luogo di esecuzione della stessa;
- g) il compenso pattuito per la prestazione che deve essere correlato all'utilità nonché alla quantità e qualità dell'attività richiesta;

Sarà cura del Responsabile competente l'affidamento dell'incarico provvedere ad:

- 1) inoltrare le comunicazioni circa gli affidamenti degli incarichi alla Segreteria Generale dell'Ente per gli adempimenti di cui all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e, s.m.i.

5. Il disciplinare d'incarico, che disciplina il rapporto giuridico contrattuale tra il Comune di Preganziol ed il professionista tecnico, dovrà contenere almeno:

- a) generalità del contraente;
- b) l'oggetto della prestazione;
- c) la natura temporanea dell'incarico;
- d) il fine per cui viene conferito l'incarico;
- e) le modalità specifiche di realizzazione e di verifica della prestazione da rendersi;
- f) il compenso che deve essere correlato all'utilità nonché alla qualità e/o quantità dell'attività richiesta e le modalità di corresponsione dello stesso;
- g) le modalità di verifica della prestazione resa;
- h) il diritto del Comune di essere informato tempestivamente sullo svolgimento dell'incarico da eseguirsi;
- i) le condizioni di risoluzione del contratto e le penali in caso di rilevata negligenza del professionista;
- l) il foro competente;
- m) nei casi in cui il professionista individuato operi presso uno studio associato, nel contratto deve essere evidenziato che il rapporto di lavoro intercorre esclusivamente tra l'amministrazione e il professionista scelto;
- n) riferimento al codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Preganziol, così come specificato all'art. 34 del presente regolamento;
- o) riferimento al patto d'integrità di cui all'art. 35 del presente regolamento;
- p) attuazione dell'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001.

6. Nei casi in cui l'affidamento abbia importi modici, a discrezione del Responsabile di Settore, il rapporto tra le parti potrà essere regolato con la medesima determinazione di affidamento, attribuendole carattere negoziale oltre che dispositivo, sottoscritta dal professionista incaricato. In tal caso la determinazione dovrà indicare tra l'altro le modalità di espletamento dell'incarico: 1- il fine del conferimento dell'incarico; 2- la durata; 3- la liquidazione del compenso; 4- penalità; 5- il foro competente; 6- riferimento al codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Preganziol; 7- il rispetto del patto d'integrità; 8- attuazione dell'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001.

7. La manifesta negligenza, gli errori evidenti, i ritardi nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente Regolamento e con quelle che regolano l'attività professionale, danno luogo, sentito in merito il professionista, alla revoca dell'incarico con conseguente risoluzione della convenzione stipulata con l'Ente.

8. Sarà cura del Responsabile competente l'affidamento dell'incarico provvedere ad inoltrare le comunicazioni circa gli affidamenti degli incarichi alla Segreteria Generale dell'Ente per gli adempimenti di cui all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e, s.m.i.

Art. 21 GARANZIE RICHIESTE PER I PROGETTISTI

1. Per i servizi di progettazione, di cui all'art. 111 del Codice dei Contratti, il professionista incaricato dovrà presentare polizza di responsabilità civile professionale.

Parte V

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI LEGALI

Art. 22 DEFINIZIONE

1. Ai fini del presente titolo per servizi legali s'intendono le prestazioni di cui all'allegato II.B, numero 21, al Codice dei Contratti e s.m.i., numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, nonché di patrocinio legale.

2. L'attività dell'Amministrazione è volta a garantire uniformità alle procedure adottate, nel rispetto dei principi generali di imparzialità, economicità, efficienza, pubblicità, trasparenza, buon andamento della pubblica amministrazione e pari opportunità relativamente alle fasi di affidamento dell'incarico.

Art. 23 Presupposti e atti per il conferimento degli incarichi

1. L'affidamento degli incarichi legali deve avvenire nel rispetto dei principi generali di imparzialità, economicità, efficienza, pubblicità, trasparenza, buon andamento della pubblica amministrazione e pari opportunità qualora sussistano i presupposti di cui al precedente art. 19 comma 2 del presente regolamento.

2. Il Responsabile della struttura competente all'attribuzione degli incarichi legali, provvede direttamente con propria determinazione, previa verifica della copertura finanziaria, all'affidamento dell'incarico di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio, qualora sussistano tutti i presupposti sopra delineati.

3. Al Sindaco compete in via esclusiva conferire la procura alle liti al difensore.

Art. 24 Requisiti per il conferimento degli incarichi legali

1. Gli incarichi legali, regolati dal presente regolamento, vengono conferiti a soggetti, singoli o associati, in possesso di particolare e comprovata specializzazione e di adeguata competenza e/o esperienza lavorativa riferita all'attività legale. Per l'esercizio di suddetta specifica professione intellettuale, i candidati debbono, pertanto, essere in possesso di idoneo diploma di laurea in giurisprudenza, secondo il vecchio ordinamento o laurea magistrale in giurisprudenza nonché aver maturato una adeguata competenza e/o esperienza lavorativa nel settore inerente l'incarico da conferire.

2. Oltre al titolo di studio viene richiesta l'abilitazione all'esercizio della professione forense e l'iscrizione all'albo professionale da almeno 2 anni.

Art. 25 Criteri generali per l'affidamento dell'incarico

1. I criteri che devono ispirare la scelta del professionista sono:

- rotazione tra i professionisti;
- divieto di cumulo di incarichi fino alla definizione del giudizio con sentenza, fatta eccezione per i casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi, ovvero per i casi di impugnativa di sentenza favorevole all'Ente, dove l'incarico sarà confermato allo stesso professionista che ha difeso l'Ente nel grado precedente;
- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum presentato, inerenti l'incarico da conferire;

Art. 26 Istituzione ed iscrizione nell'elenco dei professionisti

1. L'elenco accreditato di professionisti è distinto in tre seguenti sezioni:

- A) contenzioso amministrativo;
- B) contenzioso civile;
- C) contenzioso penale;

2. Ai fini dell'istituzione dell'elenco, il Responsabile dell'ufficio contenzioso provvede a predisporre, con proprio atto, un avviso pubblico, a cui deve essere data massima pubblicità all'Albo pretorio e sul sito web dell'Ente, per la costituzione di un elenco di professionisti legali indicando i presupposti, i requisiti di cui agli articoli precedenti e le modalità per l'iscrizione.

L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, alla quale deve essere unita la seguente documentazione:

- a) autocertificazione con le modalità di cui al DPR 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti richiesti al precedente art. 24;
- b) dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi legali, di cui all'art. 22 del presente regolamento, dal Comune, indicando il ramo di specializzazione ed allegando un dettagliato curriculum professionale.

3. I professionisti interessati, il rappresentante dello studio associato o il legale rappresentante di società di professionisti dovranno far pervenire, insieme all'istanza tutta la documentazione, richiesta nell'apposito avviso, atta a delineare le qualifiche del professionista, al fine di poter essere inserito nelle tre categorie su citate, nonché l'integrità morale e professionale dell'istante.

4. L'elenco dei professionisti legali, dovrà essere aggiornato almeno annualmente procedendo con nuovi avvisi pubblici, inoltre dovrà essere assicurato l'aggiornamento, previo apposito controllo, dello stato di fatto dei professionisti già presenti in elenco.

Art. 27 Individuazione del professionista

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di comparazione dei curricula professionali, contenenti la descrizione delle esperienze maturate in relazione alla tipologia dell'incarico da conferire, e dell'offerta economica, seguita da un eventuale colloquio dei candidati. Non è ammesso l'affidamento "intuitu personae".

2. Le procedure utilizzabili per il conferimento degli incarichi sono:

- a) procedura aperta, per un compenso presunto superiore ad € 40.000,00.= (iva ed oneri accessori esclusi);

b) procedura negoziata, per un compenso presunto da € 20.000,00.= e fino ad € 40.000,00.= (iva ed oneri accessori esclusi) fra almeno cinque candidati che risultano essere inseriti nell'Albo dei professionisti legali predisposto dall'Ente. In mancanza dell'Albo, il Comune di Preganziol procederà alla individuazione dei professionisti mediante: 1) un avviso di manifestazione d'interesse, preventivamente pubblicato sul sito web del Comune di Preganziol per un periodo non inferiore a 10 giorni e dovrà contenere tutte le indicazioni di cui al successivo comma 3; oppure 2) mediante consultazione di elenchi telefonici; oppure 3) mediante motori di ricerca o ogni altro mezzo idoneo allo scopo.

c) indagine di mercato, per un compenso presunto inferiore ad € 20.000,00.= (iva ed oneri accessori esclusi), da effettuarsi con richiesta di almeno tre preventivi tra professionisti scelti: 1) da apposito albo detenuto dalla Stazione Appaltante, oppure 2) individuati mediante un avviso preventivamente pubblicato sul sito web del Comune di Preganziol per un periodo non inferiore a 10 giorni; oppure 3) mediante consultazione di elenchi telefonici, oppure 4) motori di ricerca o ogni altro mezzo idoneo allo scopo.

3. L'avviso pubblico, per la manifestazione d'interesse, per la selezione dell'incaricato deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) i titoli e i requisiti richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) i criteri di valutazione dei candidati ed il loro eventuale peso (curriculum e offerta economica a cui può aggiungersi il colloquio);
- d) il termine e le modalità con cui devono essere presentate le domande e le relative offerte economiche;
- e) l'eventuale valore economico di riferimento della prestazione;
- f) la durata dell'incarico, determinata o determinabile;
- g) indicazione della struttura di riferimento e del Responsabile del Procedimento;
- h) il criterio del sorteggio pubblico inerente la limitazione dei partecipanti alla gara, in mancanza dovranno essere invitati alla gara tutti i professionisti, singoli o associati, ritenuti idonei, che abbiano fatto pervenire all'amministrazione la propria manifestazione d'interesse.

4. Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- godere dei diritti civili e politici;
- essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare;
- assenza di conflitto di interessi con l'Ente o comunque assenza di incarichi professionali di difesa, svolti avverso l'Ente nel corso degli ultimi tre anni;
- assenza di cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di assistenza o consulenza nell'interesse dell'Ente;
- assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente a contrattare con la pubblica amministrazione.

Per gli studi associati i suddetti requisiti dovranno essere posseduti dal legale che rende la prestazione.

Resta peraltro salva la possibilità per l'Ente di chiedere dimostrazione di quanto sopra a mezzo certificazione specifica.

5. Nel caso di procedura negoziata – nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, concorrenza e rotazione – ai candidati scelti verrà inviata una lettera-invito contenente gli elementi indicati al precedente comma 3.

6. Per tutte le procedure il Responsabile dell'ufficio contenzioso, competente all'affidamento dell'incarico, procede alla selezione degli esperti, valutando, a seconda dei casi, in termini comparativi i curricula professionali, l'esito del colloquio (se avvenuto) e le offerte economiche. In tal caso, di norma, si procederà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto dei seguenti criteri in aggiunta a quelli individuati all'art. 25:

- qualifica professionale;
- esperienza già maturata nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- qualità della metodologia che s'intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- compenso professionale;
- foro di competenza della causa affidata;

7. In relazione alle peculiarità dell'incarico, possono essere definiti ulteriori criteri di selezione.

8. Si potrà tuttavia procedere con il criterio del prezzo più basso per prestazioni di modesto importo e/o di non eccessiva difficoltà del procedimento.

9. Nella determinazione a contrattare dovrà essere precisato il criterio con il quale s'intende procedere alla selezione.

Art. 28 Individuazione del professionista senza procedura comparativa

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 25 il Responsabile competente può conferire gli incarichi in via diretta, ossia senza esperimento di procedure comparative, quando ricorra una delle seguenti situazioni che devono essere giustificate nel provvedimento di conferimento dell'incarico:

- a) sia andata deserta la selezione mediante procedura comparativa per mancanza di domande o per mancanza di candidati idonei, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso o dalla lettera invito di selezione;
- b) circostanze di particolare urgenza, non imputabili all'amministrazione, adeguatamente motivata, che non consente l'utile effettuazione delle procedure di cui all'art.27;
- c) quando per motivate ragioni di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, la procedura comparativa risulti eccessiva rispetto all'utilità conseguibile dall'Amministrazione;

2. In presenza dei presupposti per l'affidamento diretto, l'individuazione del soggetto da incaricare deve seguire un principio di rotazione tra i professionisti scelti in base ai criteri di cui ai punti 1,2,3, e 4 dell'art. 27, c. 2, in base alla categoria di appartenenza.

3. Il principio di rotazione può essere derogato nei seguenti casi:

- Evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti.
- Specifica esperienza nella materia oggetto del contenzioso per casi di particolare peculiarità.

Nella determina di affidamento dell'incarico deve essere indicata succinta motivazione connessa ai criteri suesposti.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di conferire incarichi a professionisti di certa fama, anche non iscritti in elenco, per la rappresentanza e difesa in giudizio, aventi ad oggetto questioni di massima complessità che richiedono prestazioni di altissima specializzazione.

Art. 29 Provvedimenti per il conferimento degli incarichi

1. Il Responsabile dell'ufficio contenzioso, che intenda conferire un incarico legale dovrà accertarsi che sussistano tutti i presupposti e i requisiti di cui agli articoli precedenti del presente regolamento.

2. Il conferimento degli incarichi legali è possibile nel rispetto dei limiti posti dal Bilancio di Previsione e dal Piano Esecutivo di Gestione.

3. L'affidamento per gli incarichi di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio viene disposto con apposita determinazione del Responsabile dell'ufficio contenzioso, previa acquisizione di delibera di Giunta Comunale.

4. La determinazione oltre a dare atto dell'esistenza dei presupposti elencati all'art. 23, nonché del rispetto di specifiche norme di legge al momento in vigore, deve precisare:

- a) generalità dell'affidatario,
- b) l'oggetto della prestazione e la sua corrispondenza alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune ed agli obiettivi e progetti specifici e determinati;
- c) l'iter logico-procedimentale che ha portato all'individuazione del soggetto incaricato;
- d) l'accertata impossibilità oggettiva ad utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente;
- e) la natura temporanea e l'alta qualificazione della prestazione;
- f) la durata, il luogo di esecuzione della stessa;
- g) il compenso pattuito per la prestazione che deve essere correlato all'utilità nonché alla quantità e qualità dell'attività richiesta;

5. Il disciplinare d'incarico, che disciplina il rapporto giuridico contrattuale tra il Comune di Preganziol ed il professionista legale, dovrà tra l'altro contenere quanto indicato al comma 5 dell'art. 20 del presente regolamento.

6. Nei casi in cui l'affidamento abbia importi modici, a discrezione del Responsabile dell'Ufficio contenzioso, il rapporto tra le parti potrà essere regolato con la medesima determinazione di affidamento, attribuendole carattere negoziale oltre che dispositivo, sottoscritta dal professionista incaricato. In tal caso la determinazione dovrà indicare tra l'altro le modalità di espletamento dell'incarico:1- il fine del conferimento dell'incarico; 2- la durata; 3- la liquidazione del compenso; 4- penalità; 5- il foro competente; 6- riferimento al codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Preganziol; 7- il rispetto del patto d'integrità; 8- attuazione dell'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001.

7. Sarà cura del Responsabile competente l'affidamento dell'incarico provvedere ad:

- inoltrare le comunicazioni circa gli affidamenti degli incarichi alla Segreteria Generale dell'Ente per gli adempimenti di cui all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e, s.m.i.

Art. 30 Esecuzione della prestazione

1. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione.

2. Il Responsabile dell'ufficio contenzioso verifica, con cadenza periodica, il corretto svolgimento dell'incarico da parte del professionista affidatario affinché siano rispettati i tempi e le modalità di attuazione pattuite.

Art. 31 Formalizzazione dell'incarico

1. Il Responsabile dell'Ufficio contenzioso, ha cura di formalizzare gli incarichi entro termini congrui per consentire i necessari approfondimenti della controversia da parte del professionista incaricato.

2. Il Responsabile dell'Ufficio contenzioso trasmette al professionista la deliberazione di autorizzazione a costituirsi in giudizio e la determinazione di affidamento dell'incarico.
3. Il termine per l'esecuzione dell'incarico inizia a decorrere dalla sottoscrizione del disciplinare d'incarico o della determina di affidamento, a seconda dei casi.
4. Il Responsabile dell'Ufficio contenzioso provvederà a trasmettere tutta la documentazione necessaria al professionista per la predisposizione degli atti relativi al giudizio.

PARTE VI NORME FINALI

Art. 32 Revoca del disciplinare d'incarico

1. Gli incarichi devono essere regolati da apposito disciplinare, salvo quelli di modico valore, così come disposto dal presente regolamento, approvato con la determinazione di affidamento ed i cui effetti tra le parti inizieranno a decorrere dalla sua sottoscrizione.

La manifesta negligenza, gli errori evidenti, i ritardi nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente Regolamento e con quelle che regolano l'attività forense, danno luogo, sentito in merito il professionista, alla revoca dell'incarico con conseguente risoluzione della convenzione stipulata con l'Ente.

Art. 33 RISPETTO DEL CODICE DISCIPLINARE

1. Il Responsabile che darà avvio ad una delle procedure di affidamento dovrà indicare nei disciplinari/contratti o nei capitolati di appalto la seguente clausola:

“L'affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Preganziol, pubblicato sul sito dell'Ente nella specifica sezione “Codice di comportamento” sottosezione “Atti generali” del link “Amministrazione Trasparente”. La violazione da parte dell'affidatario degli obblighi di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Preganziol, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art.1456 del codice civile”.

L'amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto (al contraente) il fatto assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 34 RISPETTO DEL PATTO DI LEGALITA' AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

Tutti gli atti che disciplinano il rapporto contrattuale, tra il Comune di Preganziol ed il soggetto contraente, sono assoggettati all'applicazione delle clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto, in data 23 Luglio 2014, tra le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo - della Regione Veneto, la Regione Veneto, l'ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni veneti, e l'UPI Veneto, in rappresentanza delle Province venete, recepito dal Comune di Preganziol con delibera di Giunta n. 32 del 24.02.2015, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Art. 35 RINVIO

1. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono disciplina speciale dell'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi.

2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni normative vigenti in materia.

3. Le disposizioni del presente regolamento dovranno essere modificate in virtù di sopravvenute norme di legge statali o regionali, in attesa di tale formale modificazione si applica la normativa sovraordinata. In particolare, si applicano automaticamente le variazioni normative alle procedure o ai limiti di importo stabiliti dal Codice dei contratti pubblici e dal relativo Regolamento di attuazione.

Art. 36 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività o la dichiarazione di immediata eseguibilità della Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione ed abroga il precedente Regolamento disciplinante la medesima materia approvato con D.C.C. n. 29 del 07.06.2007 e, ss.mm.ii.